



# **Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori**

## **(Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)**

**Modifica del 17 dicembre 2021**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le deroghe di cui al capoverso 2 lettere c e d non si applicano in caso di entrata in Svizzera con un'impresa di trasporto aereo o di autobus che offre viaggi a lunga percorrenza.

*Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> Prima della partenza, devono verificare l'esistenza di un risultato negativo del test. I requisiti relativi al test e all'attestato del test sono disciplinati nell'allegato 2a.

*Art. 8 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le persone che entrano in Svizzera devono poter presentare un risultato negativo di un test. I requisiti relativi al test e all'attestato del test sono disciplinati nell'allegato 2a.

*Art. 9a cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup> e 3*

<sup>2bis</sup> Sono esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8 capoverso 2<sup>bis</sup> le persone che:

<sup>1</sup> RS 818.101.27

- a. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
- b. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e di essere considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2.

<sup>2ter</sup> *Ex cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>3</sup> Le deroghe di cui ai capoversi 1–2<sup>ter</sup> non si applicano alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che la persona interessata non possa attestare mediante un certificato medico che i sintomi sono riconducibili ad altra causa.

*Art. 11 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano:

- a. l'esistenza di un risultato negativo del test secondo l'articolo 8 capoversi 1 e 4;

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

*Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2»*

(art. 9a cpv. 2<sup>bis</sup> lett. a e b e 2<sup>ter</sup> lett. e nonché f e 12 cpv. 2)

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019<sup>2</sup> concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

*Allegato 2 n. 17001*

<sup>2</sup> RS 314.11

17001. Mancata attestazione di un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 o di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale con risultato negativo all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) 200

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2021 alle ore 00.00<sup>3</sup>.

17 dicembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente del 17 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

